

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ADOTTATA CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 267/2000

N. 7

Categoria I Classe VIII

OGGETTO: Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 - ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.

L'anno **2020** il giorno **23** del mese di **gennaio** alle ore **12,00** nel Comune suddetto e nella casa Comunale.

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 2020, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Consiglio comunale di Grumo Nevano è stato sciolto e la dott.ssa **Anna Manganelli**, Vice Prefetto, è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente;

il Commissario straordinario, dott.ssa **ANNA MANGANELLI**, con l'assistenza del Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità reso dal Segretario comunale su disposizione del Commissario stesso;

acquisito, altresì, il parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione reso con verbale n. 1 del 23/01/2020;

ritenutala meritevole di approvazione;

con i poteri della Giunta comunale di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 267/2000**

Proponente: Responsabile Settore AA.GG. dott. Vittorio Ferrante

Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 - ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.

Premesso

che l'art. 39 della legge n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 482/1968 (categorie protette);

che a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999 (categorie protette), finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

che a norma dell'art. 1, comma 102, della legge n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

che ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 (legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997 e s.m.i.;

che secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal collegio dei Revisori dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 del 27/07/2018;

Visto l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), che ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Dato atto che, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 26/11/2019, stante il ricorso da parte del Consiglio comunale, giusta deliberazione n. 36 del 6 settembre 2019, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, si è proceduto alla rideterminazione della dotazione organica del personale di pendente dell'Ente, ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., atteso che:

a) in questo ente non sussistono situazioni di soprannumero (dipendenti in servizio in eccedenza rispetto ai posti previsti nella dotazione organica già in vigore);

b) dal punto di vista delle esigenze funzionali non esistono eccedenze di personale, tenuto conto che il numero dei dipendenti in servizio in questo ente, alla data odierna è pari a 43 (quarantatre), senza comprendere nel computo il Segretario Generale che non rientra nella dotazione del personale dipendente, notevolmente sottodimensionato rispetto alla dotazione organica già prevista (108), di cui alle deliberazioni della Giunta comunale n. 15 del 25.01.2018 e n. 47 del 19.03.2018, nonché alla stessa previsione di cui alla deliberazione n. 54 del 26/11/2019, cristallizzata al personale in servizio alla data del 31/12/2019 (51 dipendenti) ed in particolare, al rapporto ritenuto idoneo a garantire il regolare e soddisfacente funzionamento degli uffici e dei servizi, previsto dal vigente decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 263, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. Infatti il rapporto medio tra dipendenti in servizio, pari a complessive 52 unità, e popolazione residente (17.820 alla data odierna 20/01/2020: dato risultante dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), è pari a 1 dipendente ogni 414 abitanti; il rapporto di riferimento in campo nazionale è attualmente pari ad 1 dipendente ogni 158 abitanti (decreto Ministero dell'Interno 10.04.2017, fascia Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti), che comporterebbe un numero di almeno 112 dipendenti;

c) non sono stati attuati, da almeno un decennio, da parte di questo Ente, processi di esternalizzazione di servizi, con conseguente presenza di personale dipendente non trasferito alle dipendenze del nuovo soggetto gestore dei servizi;

d) anche per quanto concerne le esigenze connesse alla situazione finanziaria, non si rilevano situazioni di eccedenza di personale, considerato che dalle risultanze del conto consuntivo 2018, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 24/05/2019, la spesa per il personale per l'anno 2018 è risultata di € 2.621.569,58 pari al 26,92% del totale della spesa corrente (€ 9.737.449,30), allorché il limite insuperabile per poter procedere ad assunzioni è costituito da una spesa di personale superiore o pari al 50% della spesa corrente;

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Considerato, in particolare, che presso l'Ente ormai da più di ventitre anni è presente personale impegnato in Attività Socialmente Utili, cosiddetti lavoratori socialmente utili (per un totale complessivo di 42 lavoratori, di cui 3 con anzianità di utilizzo dal 3/10/1994; 11 dal 14/11/1995; 16 dal 2/6/1997; 2 dal 1/7/1997; 2 dal 4/9/1997; 7 dal 3/11/1997 e 1 dal 1/12/1997) personale per il quale l'Ente ha proceduto in passato ad erogare una quota di integrazione salariale al fine di utilizzare lo stesso personale anche oltre la quota oraria (20 ore settimanali di impiego) coperta dall'assegno di utilizzo previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, a carico del Fondo per l'Occupazione, il tutto per poter garantire la continuità del regolare funzionamento di tutti i servizi assicurati dall'Ente, stante il continuo diminuire del personale a tempo determinato in servizio, senza che si provvedesse alle necessarie sostituzioni, anche parziali;

Considerato che nell'anno 2009, prendendo a riferimento il disposto di cui all'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, la spesa complessiva erogata per l'integrazione salariale al personale impegnato in lavori socialmente utili è stata di € 266.411,00 (dato consuntivo 2009 giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28/9/2010);

Ritenuto, quindi, necessario poter garantire il regolare funzionamento dei servizi dell'ente anche con l'erogazione di integrazione salariale a favore di lavoratori socialmente utili utilizzati dall'ente, anche in modalità parziale e differenziata;

Dato atto che, come comunicato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, giusta nota prot. n. 697 del 17/01/2020, «l'integrazione oraria in oggetto deve essere prevista in un provvedimento di programmazione del fabbisogno del personale sul quale deve essere acquisito, a norma dell'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il parere dell'organo di revisione contabile»;

Considerato, altresì, per quanto attiene la spesa per il personale assunto a tempo determinato il limite di spesa per l'anno 2009 preso a riferimento, ai sensi dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, era pari ad € 33.809,67, corrispondente alla spesa allo stesso titolo avuta nell'anno 2009 (personale a tempo determinato assunto con contratto di lavoro part time presso la segreteria del Sindaco e della Giunta, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs n. 267/2000);

Ritenuto, dover procedere per il solo anno 2020, a prevedere l'assunzione in part-time, fruendo dell'istituto giuridico dello scavalco, ai sensi dell'art. 14 CCNL EE.LL. del 22.01.2004, per utilizzo di responsabile di area Finanziaria di altro Comune per un impegno di n. 6 ore settimanali e per un massimo di 5 mesi;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 572 del 1997 e ss.mm.ii.;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018;

Precisato che sulla proposta di deliberazione in tal senso formulata in data 20/01/2020 e trasmessa per il relativo parere al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001, in data 23/01/2020 il Collegio dei revisori dell'ente con verbale n. 1 del 23/01/2020 assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n., ha espresso «parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, nell'intesa che per l'assunzione, nell'anno 2020, a tempo determinato n. 1 funzionario D3 a scavalco art. 14 CCNL 22.01.2004 per 6 ore settimanali e per 5 mesi massimo, si provveda a modificare l'importo previsto per tale adeguandolo al conteggio effettuato (€ 2.539,90 per 5 mesi a cui bisogna aggiungere i contributi Inail a fronte di € 2.500,00 previsto nella proposta)», richiedendo «che copia della proposta modificata deve essere trasmessa al Collegio prima della relativa deliberazione»;

Ritenuto, pertanto di dover nuovamente formulare la proposta deliberativa secondo le richieste del Collegio, proposta riformulata a loro regolarmente trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data odierna 23/01/2020;

Tutto quanto sopra premesso:

PROPONE

1) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, come segue:

anno 2020:

erogazione salariale al personale impegnato in Attività Socialmente Utili fino alla spesa massima prevista avendo a riferimento l'importo di € 266.411,00 (dato consuntivo 2009 giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28/9/2010) da utilizzare secondo il disposto di cui all'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010;

assunzione part time, fruendo dell'istituto giuridico dello scavalco, ai sensi dell'art. 14 CCNL EE.LL. del 22.01.2004, per utilizzo di responsabile di area Finanziaria di altro Comune per un impegno di n. 6 ore settimanali e per un massimo di 5 mesi, con una spesa complessiva di € 2.539,90 oltre contributi Inail per € 6,69, per un totale complessivo di € 2.546,59;

anno 2021:

erogazione salariale al personale impegnato in Attività Socialmente Utili fino alla spesa massima prevista avendo a riferimento l'importo di € 266.411,00 (dato consuntivo 2009 giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28/9/2010) da utilizzare secondo il disposto di cui all'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010;

anno 2022:

erogazione salariale al personale impegnato in Attività Socialmente Utili fino alla spesa massima prevista avendo a riferimento l'importo di € 266.411,00 (dato consuntivo 2009 giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28/9/2010) da utilizzare secondo il disposto di cui all'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010;

- 2) di comunicare il presente provvedimento alle organizzazioni sindacali territoriali di comparto ed alla R.S.U. aziendale;
- 3) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 4) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 23.01.2020

Il Responsabile del Settore Affari Generali

dott. Vittorio Ferrante

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 23.01.2020

Il Responsabile del Settore Finanziario


dott. Salvatore Cennamo

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Addì, 23.01.2020

Il Segretario Generale

dott. Vittorio Ferrante



COMUNE di GRUMO NEVANO

23 GEN. 2020

Prot. N

322

Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

Verbale n. 1 Data 23 gennaio 2020	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio avente ad oggetto “ <i>Approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2021/22- ricognizione annuale eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni del personale</i> ”;
---	--

In data 23/01/2020 alle ore 10,00 si è riunito, previa regolare convocazione, il *Collegio dei revisori dei conti*, nelle persone di

Dott. Calandro Michelangelo	Presidente del collegio dei revisori
Dott. De Mattia Michele	Componente del collegio dei revisori
Dott. Meo Amedeo	Componente del collegio dei revisori

Per procede alla predisposizione del parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio avente ad oggetto “ *Approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2021/22- ricognizione annuale eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni del personale*”;

Tale parere viene espresso in base alla seguente documentazione acquisita:

- documentazione trasmessa, a mezzo pec il giorno 20 gennaio 2020, consistente in una proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio avente ad oggetto “ *Approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2021/22- ricognizione annuale eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni del personale*”;
- che a seguito di richiesta di documentazione avanzata dal Collegio sono trasmessi, a mezzo pec il 22-01-2020, i seguenti elaborati:



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

- Allegato A) PROSPETTO DI VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE
DI PERSONALE PER L'ANNO 2020 CON IL LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013 (art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296);
- Allegato B)- Determinazione della spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni;
- Allegato 4) Quantificazione del limite di spesa per personale assunto con forme flessibili di lavoro ex art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 28, per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 1, cc. 557 e 562, L. 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
- Prospetto di calcolo per assunzione a tempo determinato n. 1 funzionario D3 a scavalco art. 14 CCNL 22.01.2004;
- Documentazione giustificativa dei dati inseriti nei predetti prospetti.

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che *"(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo"*;

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli*



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Atteso dunque che il quadro normativo vigente in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;

- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013).

Visto l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*"



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

Visto il testo dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: *“5-sexies. **Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.**”*

Visto l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: *“I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.”*

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita: *“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori*



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

Visto inoltre il comma 234, art. 1 su richiamato che recita: “*Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425*



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Dato atto in particolare che la proposta per il nuovo piano occupazionale 2020-2022 prevede quanto segue:

anno 2020 – assunzione a tempo determinato responsabile dell'Area Finanziaria attraverso l'utilizzo dell'istituto giuridico dello scavalco ai sensi dell'art. 14 CCNL EE.LL. del 22.01.2014 per 6 ore settimanali e per un massimo di 5 mesi per un importo



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

previsto di € 2.500,00 – erogazione salariale per gli LSU a carico dell'ente per un'importo di € 266.411,00 ;

anno 2021 e 2022 –erogazione salariale per gli LSU a carico dell'ente per un'importo di € 266.411,00 ;

Preso atto e rilevato che:

- questo ente ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii., come si desume dall'allegato A) predisposto dall'ente;
- a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e espressamente indicata nella proposta di deliberazione, con la programmazione triennale del fabbisogno, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *“l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”*.

Considerato che dal prospetto allegato B) risulta quanto segue:

- che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è stata determinata in € 2.282.351,71 a fronte di una spesa complessiva per l'attuazione del piano assunzionale di € 2.250.403,04;
- che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2020 (B) è inferiore alla spesa potenziale massima (A);
- che risulta necessario una più puntuale quantificazione della spesa potenziale massima calcolata sulle facoltà assunzionali disponibili;

Evidenziato che dal prospetto di calcolo per assunzione, nell'anno 2020, a tempo determinato di n. 1 funzionario D3 a scavalco art. 14 CCNL 22.01.2004, risulta che la spesa per tale assunzione per 6 ore settimanali e per un massimo di 5 mesi risulta essere quantizzato in € 2.539,90 a cui bisogna però aggiungere i contributi Inail, a fronte di un



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

importo previsto nella proposta di deliberazione di € 2.500,00, e che quindi risulta necessario modificare l'importo previsto per tale assunzione, per l'anno 2020 adeguandolo al conteggio effettuato (€ 2.539,90 per 5 mesi a cui bisogna aggiungere i contributi Inail)

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Tutto ciò premesso e considerato, **il Collegio dei Revisori**

ACCERTA

che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l'articolo 1, cc. 557e segg., della legge n. 296/2006;

ESPRIME

ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto **nell'intesa che per l'assunzione, nell'anno 2020, a tempo determinato n. 1 funzionario D3 a scavalco art. 14 CCNL 22.01.2004 per 6 ore settimanali e per 5 mesi massimo, si provveda a modificare l'importo previsto per tale adeguandolo al conteggio effettuato (€ 2.539,90 per 5 mesi a cui bisogna aggiungere i contributi Inail a fronte di € 2.500,00 previsto nella proposta).**

Copia della proposta modificata deve essere trasmessa al Collegio prima della relativa deliberazione.

Il presente verbale deve essere trasmesso al Commissario Prefettizio, ai Sub-Commissario, al Segretario Comunale ed ai Responsabili di settore.



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

Il Collegio dei Revisori

Nome Cognome – Presidente

F.to dott. Michelangelo Calandro

Nome Cognome – Componente

F.to dott. Amedeo Meo

Nome Cognome – Componente

F.to Michele De Mattia

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to dott.ssa Anna Manganelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 23/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/01/2020

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/01/2020

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante